



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 13.6.2025
C(2025) 3943 final

Signor Antonio Tajani
Ministro degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica 2025/148/IT**

Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Invio di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015

Signor Ministro,

Nell'ambito della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 ⁽¹⁾, il 17 marzo 2025 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il *progetto di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70* (di seguito "il progetto notificato").

Secondo il messaggio di notifica, le modifiche proposte rispondono all'esigenza di proteggere i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, con mezzi di ricorso più rapidi ed efficaci in caso di violazioni. Le modifiche in questione si basano sulla legislazione precedente che prevedeva provvedimenti inibitori contro la ritrasmissione illegale di eventi sportivi in diretta. Secondo il messaggio di notifica, le modifiche proposte mirano ad adeguare il "*regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di*

¹() Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", adottato con la deliberazione n. 680/13/CONS (regolamento Agcom), alle recenti modifiche del pertinente quadro normativo, derivanti sia da strumenti comunitari che da strumenti nazionali. Come descritto nel messaggio di notifica si tratta, in particolare, del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) ⁽²⁾, della legge n. 93/2023 sul contrasto alla pirateria online, del decreto-legge omnibus convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e del nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 ⁽³⁾).

In particolare, all'articolo 10 il progetto notificato include uno specifico procedimento d'urgenza sul "*Procedimento cautelare per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta*" che riflette le modifiche della legge di contrasto alla pirateria online che hanno affidato ad Agcom l'attuazione della piattaforma automatizzata in seguito denominata "Piracy Shield".

Nel contesto del progetto notificato, il 1° aprile 2025 la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari per ottenere chiarimenti sulle misure previste. Nella presente valutazione è presa in considerazione la risposta fornita dalle autorità italiane il 15 aprile 2025 (risposta). L'esame delle pertinenti disposizioni notificate ha indotto la Commissione a formulare le seguenti osservazioni.

Osservazioni

La Commissione accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità italiane nella lotta contro la pirateria online, che continua a destare grave preoccupazione per i settori creativi e sportivi in tutta l'UE.

La Commissione osserva che il progetto notificato rispecchia gli obiettivi della raccomandazione della Commissione sulla lotta contro la pirateria online di eventi sportivi e di altri eventi in diretta del 4 maggio 2023 (raccomandazione). Secondo la raccomandazione, è importante garantire che i mezzi di ricorso a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare del suo elemento sensibile al fattore tempo e dell'esistenza o meno di diritti assimilabili al diritto d'autore o diritti connessi. Nel caso delle trasmissioni sportive in diretta, la raccomandazione invita gli Stati membri a concedere agli organizzatori di eventi sportivi il diritto ad agire contro le ritrasmissioni non autorizzate. Grazie alla raccomandazione, gli Stati membri sono invitati a garantire che sia i titolari dei diritti sia gli organizzatori di eventi sportivi abbiano accesso a mezzi di ricorso che consentano loro di richiedere la disabilitazione dell'accesso alle ritrasmissioni sportive e di altri eventi in diretta non autorizzate in tempi molto rapidi.

Il quadro giuridico italiano va oltre, prevedendo rimedi che si applicano ad altri tipi di contenuti sensibili al fattore tempo, come la prima visione di opere cinematografiche e audiovisive o di programmi di intrattenimento.

²⁾ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pagg. 1-102).

³⁾ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Come descritto nel progetto notificato e ulteriormente confermato dalle autorità italiane nell'ambito della presente notifica, gli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 del progetto notificato intendono riflettere nel diritto nazionale i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali relativi alle condizioni di emissione degli ordini di contrastare i contenuti illegali. A norma dell'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali, solo gli ordini emessi secondo tali condizioni e requisiti farebbero scattare, ai sensi del regolamento sui servizi digitali, l'obbligo per il destinatario di tali ordini, emessi dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti, di informare le autorità del seguito dato all'ordine.

Il regolamento sui servizi digitali non fornisce una base giuridica per l'emissione di ordini da parte delle autorità amministrative o giudiziarie nazionali, né disciplina l'esecuzione di tali ordini. Questi provvedimenti, e i relativi mezzi di esecuzione, devono essere emessi sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE per quanto riguarda il diritto d'autore e dell'articolo 11 della direttiva 2004/48/CE.

Sebbene il regolamento sui servizi digitali non pregiudichi il diritto processuale civile e penale nazionale, la Commissione desidera ricordare alle autorità italiane le procedure e le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali per garantire che tali ordini possano produrre tutti gli effetti previsti nell'ambito degli obiettivi più ampi del regolamento sui servizi digitali, compreso l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli ordini emessi dalle autorità nazionali soddisfino almeno i requisiti di cui al paragrafo 2 di tale disposizione. In questo contesto, la Commissione osserva che il progetto notificato non rifletterebbe tutte le condizioni elencate all'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali, in particolare per quanto riguarda i requisiti linguistici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui servizi digitali. Sebbene la Commissione prenda atto delle informazioni supplementari fornite dalle autorità italiane nella loro risposta, che forniscono un ulteriore contesto sulla conformità del progetto notificato alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento sui servizi digitali, la Commissione invita le autorità italiane a chiarire questi aspetti nel testo finale del progetto notificato.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che la lotta efficace ai contenuti illegali deve tenere in debita considerazione anche il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come enunciato nel considerando 39 del regolamento sui servizi digitali, "*[A] tale riguardo, l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale, che potrebbe essere un'autorità di contrasto, che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta*".

Per quanto riguarda i meccanismi di ricorso avverso gli ordini adottati ai sensi degli articoli 8, 8 bis, 9 bis e 10 del progetto notificato, il progetto notificato prevede la possibilità per il destinatario dell'ordine di presentare un reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell'ordine, mentre l'ordine stesso avrebbe effetto immediato. L'Autorità deve quindi pronunciarsi su tali reclami entro 10 giorni come previsto dall'articolo 8-bis, comma 4, dall'articolo 9-bis, comma 7, e dall'articolo 10, comma 9, del progetto notificato. La Commissione osserva che non sembrano esistere altre misure a disposizione del destinatario dell'ordine per contribuire a prevenire eventuali blocchi errati o eccessivi dei contenuti. Inoltre, come spiegato anche nella risposta, le specifiche tecniche del Piracy Shield prevedono, in caso di errore, procedure di sblocco limitate a

24 ore dalla segnalazione. Tale limitazione a 24 ore non sembra, in linea di principio, rispondere ad alcuna esigenza giustificata e potrebbe determinare una mancata risoluzione di blocchi errati persistenti.

A tale riguardo, la Commissione invita le autorità italiane a garantire che il Piracy Shield operi con controlli e garanzie sufficienti per evitare blocchi eccessivi e ripercussioni negative sulle informazioni che non costituiscono contenuti illegali.

Alcuni elementi citati dalle autorità italiane nella loro risposta forniscono indicazioni utili sulle misure di salvaguardia previste per garantire un funzionamento equilibrato del sistema. La Commissione invita pertanto le autorità italiane a valutare se tali elementi possano essere inclusi anche nel testo definitivo. È il caso, ad esempio, dell'addendum allegato al manuale di funzionamento della piattaforma Piracy Shield, in base al quale le persone autorizzate sono tenute a fornire una relazione tecnica che descriva la metodologia per ottenere prove della natura prevalentemente illegale del nome di dominio dell'indirizzo IP di cui si chiede il blocco. Un altro esempio è l'obbligo per i segnalatori di osservare la massima diligenza nella presentazione delle domande di blocco e di raccolta delle prove pertinenti e di consultare preventivamente l'Autorità in caso di dubbi in merito alla prevalenza di attività illecite.

Infine, la Commissione osserva che il considerando 27 del regolamento sui servizi digitali chiarisce che il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulle responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online. In proposito, il considerando 27 spiega inoltre che *"ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi sulla disponibilità e sull'accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali"*.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle suddette osservazioni nel testo definitivo del progetto notificato e nella sua attuazione.

La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che, una volta adottato il testo definitivo, esse sono tenute a comunicarlo alla Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione,

Roberto VIOLA
Direttore generale

Direzione generale per le reti di
comunicazione, i contenuti e le
tecnologie

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA